

CAMERA DEI DEPUTATI N. 808-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **DARIDA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**RUMOR**)

DI CONCERTO COL MINISTRO
PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(**GATTO**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**GAVA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**PRETI**)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

nella seduta del 23 dicembre 1968

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'oggetto del disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame è la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 9, 10 e secondo comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante la delega al Governo per il riordina-

mento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Come è noto, alla conclusione della passata legislatura veniva varata la legge n. 249, che,

oltre a disporre alcune innovazioni di carattere sostanziale, prevedeva principalmente la delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, stabilendo vari termini entro i quali dovevano essere emanate le relative norme di attuazione ed, esattamente, l'articolo 1 prevedeva il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, cioè, al 14 aprile 1969 per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri.

Il medesimo termine era previsto dall'articolo 3 per l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli uffici periferici, secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo.

Sempre per il 14 aprile 1969 era previsto dall'articolo 9 il termine per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, nonché alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione.

L'articolo 10, invece, per l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza prevedeva il termine della delega al 31 dicembre 1968.

Le note vicende politiche connesse alla consultazione elettorale dello scorso maggio, le due crisi di Governo, laboriose e non certamente di breve durata, non hanno consentito il rispetto preciso del termine previsto dall'articolo 10 e, pertanto, il 23 dicembre 1968 il Governo presentava il disegno di legge n. 808 diretto, appunto, a prorogare fino al 14 aprile 1969 il termine stabilito dall'articolo 10 della legge 10 marzo 1968, n. 249. Tale proroga era ampiamente giustificata dall'ormai allora imminente scadenza e dalla necessità di un dialogo concreto e diretto con tutti i diversi sindacati che consentisse al Governo una valutazione globale e nello stesso tempo obiettiva delle richieste.

Il dibattito svolto presso la I Commissione parlamentare, ha evidenziato con un più realistico esame dell'intera legge delega, validi motivi, che consigliavano la proroga anche dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3 e

9 prossimi ormai alla scadenza del 14 aprile 1969.

Rinvio tanto più necessario e doveroso in quanto l'articolo 51 della legge delega nell'ultimo comma precisa che la Commissione competente ad esprimere il parere sulle norme delegate potrà esaminare fruttuosamente tali norme solo nel termine di 30 giorni dalla richiesta dal Governo.

Considerando, inoltre, la previsione del secondo comma dell'articolo 25 della legge delega che abbreviava ad un anno per il personale del Ministero della pubblica istruzione e del turismo il termine normalmente triennale per l'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici anche alla luce delle argomentazioni addotte dai Ministeri interessati si decideva di procedere ad una proroga anche del termine previsto da tale articolo.

Veniva, quindi, approvato l'emendamento sostitutivo all'articolo 1 del disegno di legge n. 808 che prevedeva la proroga fino al 30 giugno 1969 dei termini fissati dall'articolo 10 ed al secondo comma dell'articolo 25 e la proroga fino al 30 novembre 1969 dei termini previsti dagli articoli 1, 3 e 9.

In ordine alla data del 30 giugno 1969 non vi sono motivi particolari al di fuori di quello facilmente comprensibile di garantire il dialogo ed il confronto delle idee fra Governo e sindacati ed una più meditata riflessione sugli importanti provvedimenti che si andranno ad emanare.

Esiste, invece, una motivazione concreta per la proposta proroga fino al 30 novembre 1969 dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3 e 9: in quanto è da presumersi che, per tale data, si sarà proceduto alla definizione dell'ordinamento regionale e si potranno meglio definire i criteri di funzionalità, che devono caratterizzare gli uffici periferici alla luce delle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo con la concessione di larghi poteri deliberanti agli organi periferici e con l'attribuzione del requisito della definitività agli atti vincolati da norme di legge o da regolamento di competenza degli organi periferici.

Il testo dell'articolo 2 è il medesimo previsto dal testo originario del disegno di legge in quanto la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere negativo, ritenendo la copertura finanziaria insufficiente per la nuova spesa ad un emendamento proposto diretto ad elevare ulteriormente la misura dell'asse-

gno integrativo concesso dall'articolo 20 della legge delega.

Come è noto, tale assegno mensile, non pensionabile, da corrispondersi anche con la 13^a mensilità era previsto dalla legge n. 249 nella misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensile iniziale o comunque non superiore a lire 8.000 assicurando al personale a pieno impiego un minimo di lire 3.000 elevato a lire 5.000, per il personale di cui agli articoli 1 ed 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 e successive variazioni.

Il disegno di legge in esame eleva tale assegno integrativo al 5 per cento dello stipendio o comunque in misura non superiore a lire 14.000, assicurando al personale a pieno impiego un minimo di lire 5.000.

Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame e se ne raccomanda l'approvazione per la semplicità dei motivi ispiratori non merita ulteriori commenti.

Sia però concesso al relatore di esprimere l'augurio che le proroghe testè proposte siano definitive ed entro tali termini si possano porre le premesse per realizzare quello che a ragione viene considerato uno dei capisaldi essenziali di un moderno stato democratico: una burocrazia efficiente in un sistema amministrativo organico, ma nello stesso tempo decentrato.

Con i decreti che verranno emanati onorevoli colleghi, si profileranno forme e mentalità nuove nella organizzazione dello Stato.

Sarà un'opera faticosa e impegnativa alla quale sembra non mancare nelle linee complessive il consenso delle organizzazioni sindacali.

Spero che non mancherà a questa opera anche il premio meritato di una maggiore efficienza, speditezza ed economia della pubblica amministrazione.

DARIDA. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per l'emanazione dei decreti di attuazione della delega ivi prevista è prorogato fino al 14 aprile 1969.

ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1969, l'assegno di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è corrisposto, a titolo di acconto sui miglioramenti che risulteranno dall'applicazione dell'articolo 13 ultimo comma della stessa legge, e salvo conguaglio all'atto della corresponsione dei miglioramenti medesimi, in misura pari al 5 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 14.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 5.000.

ART. 3.

Alla spesa occorrente nell'anno 1969 per la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dal precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle Aziende autonome, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 10, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti nei successivi articoli da 11 a 19, ed il termine fissato dall'articolo 25, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono prorogati al 30 giugno 1969.

È prorogato al 30 novembre 1969 il termine stabilito con gli articoli 1, 3 e 9 della stessa legge.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.